

STATUTO "ALMACUBE S.R.L."

TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA	TITOLO I DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
<p>Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE 1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "ALMACUBE S.R.L."</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 2) SEDE 2.1. La società ha sede in Comune di Bologna all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. 2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 3) OGGETTO SOCIALE 3.1. La società ha per oggetto l'attività di incubazione di start-up innovative secondo quanto previsto dal D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive modifiche, attraverso iniziative idonee a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza sul territorio di Bologna, attraverso l'offerta di strutture logistiche, servizi di consulenza manageriale e percorsi di formazione gestionale che accelerino i processi di crescita della start up stessa.</p> <p>3.2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purchè tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.</p>	<p>Art. 3) OGGETTO SOCIALE 3.1. La società ha per oggetto l'attività di incubazione e accompagnamento alla crescita di start-up (ivi espressamente ricomprese start-up innovative e spin off accademici), attraverso iniziative idonee a favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza sul territorio regionale emiliano-romagnolo, attraverso l'offerta di strutture logistiche, servizi di consulenza manageriale e percorsi di supporto che accelerino i processi di crescita della start up stessa, tra i quali: pianificazione strategica e operativa; amministrazione e controllo; organizzazione; logistica integrata; marketing strategico e operativo; design e comunicazione, la ricerca e sviluppo di collaborazioni con investitori privati e istituzionali.</p> <p>3.2. La società ha altresì ad oggetto attività di open innovation per lo sviluppo di innovazione, identificazione di opportunità d'investimento e scouting di start up (in particolare attraverso il coinvolgimento e interazione con le start up supportate) e per finalizzare prodotti e servizi innovativi a mercato.</p> <p>3.3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, assumere partecipazioni in altre società e prestare garanzie di ogni tipo, purchè tali attività siano svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia di attività riservate.</p>
<p>Art. 4) DURATA 4.1. La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).</p>	<p>Invariato</p>

<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II CAPITALE, STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE</p>
<p>Art. 5) CAPITALE SOCIALE</p> <p>5.1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (dieci mila virgola zero zero).</p> <p>5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.</p> <p>5.3. In caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salva l'ipotesi di cui all'art. 2482 ter c.c., è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.</p> <p>5.4. Le partecipazioni sottoscritte dai soci a seguito dell'aumento del capitale sociale possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.</p> <p>5.5. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del collegio sindacale o del sindaco unico/revisore, se nominati.</p> <p>5.6. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non sarà necessaria l'autorizzazione dei soci.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p>Art. 6) APPORTI, FINANZIAMENTI DEI SOCI e EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO</p> <p>6.1. La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.</p> <p>6.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

<p>società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</p> <p>6.3. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.</p> <p>6.4. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia.</p> <p>6.5. La decisione sull'emissione di titoli di debito dovrà essere adottata dagli amministratori a maggioranza assoluta degli aventi diritto.</p> <p>6.6. La decisione di emissione dei titoli prevede gli investitori professionali qualificati legittimati alla sottoscrizione, le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi o sulla base di altro criterio stabilito nella decisione di emissione, la società possa modificare tali condizioni e modalità.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 7) DIRITTI DEI SOCI</p> <p>7.1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.</p> <p>7.2. Alla partecipazione del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è connesso il diritto particolare di nominare due amministratori, qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di cinque membri, ovvero un amministratore, qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, e il sindaco nonché di nominare con atto congiunto unitamente al socio Unindustria Bologna il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7.3. Alla partecipazione del socio Unindustria Bologna è connesso il diritto particolare di nominare due amministratori, qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di cinque membri, ovvero un amministratore, qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri, nonché di nominare con atto congiunto unitamente al socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Art. 7) DIRITTI DEI SOCI</p> <p>7.1. Alla partecipazione del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna è connesso il diritto particolare di nominare un amministratore, il sindaco e, con atto congiunto unitamente al socio Confindustria Emilia Area Centro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>7.2. Alla partecipazione del socio Confindustria Emilia Area Centro è connesso il diritto particolare di nominare tre amministratori e, con atto congiunto unitamente al socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>

<p>Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI</p> <p>8.1. I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società ai sensi dell'art. 2470 c.c..</p> <p>8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.</p> <p>8.3. Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante raccomandata inviata agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.</p> <p>8.4. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.</p> <p>8.5. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.</p> <p>8.6. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.</p> <p>8.7. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della quota, questi ed il socio che intende alienare dovranno nominare di comune accordo un arbitratore che proceda a stimare la quota stessa.</p> <p>8.8. In mancanza di accordo tale arbitratore verrà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede.</p> <p>8.9. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.</p> <p>8.10. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.</p> <p>8.11. Fermo il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in tutti i casi in cui un socio intende cedere a qualsiasi titolo l'intera propria partecipazione o parte di essa ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorre</p>	<p>Art. 8) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER ATTO TRA VIVI</p> <p>Invariato</p> <p>Invariato</p> <p>8.3. Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante raccomandata o messaggio di posta certificata inviata agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal Registro delle Imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di biglietto raccomandato inviato agli amministratori e al socio alienante.</p> <p>Invariati</p>
---	---

<p>altresi, ai fini della efficacia nei confronti della società del trasferimento della partecipazione, che l'acquirente sia gradito con decisione unanime dei soci, da adottarsi entro trenta giorni dalla data in cui la comunicazione di cessione è pervenuta agli amministratori presso la sede sociale.</p> <p>8.12. In caso di rifiuto del gradimento da parte della decisione dei soci, quest'ultima dovrà indicare, uno o più soggetti diversi che siano disposti ad acquistare la partecipazione in oggetto alle medesime condizioni economiche stabilite dal socio intenzionato ad alienare o, in alternativa, al valore che sarà attribuito dall'arbitratore nominato ai sensi del presente articolo a spese della società.</p> <p>8.13. In mancanza dell'indicazione di cui al precedente capoverso, oppure in mancanza di decisione dei soci nel termine previsto dal presente articolo, il gradimento alla cessione si intende concesso.</p>	<p>Invariati</p>
<p>Art. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE</p> <p>9.1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.</p> <p>9.2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste negli artt. 1105 e 1106 c.c..</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 10) RECESSO DEL SOCIO</p> <p>10.1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.</p> <p>10.2. Indipendentemente dalle ipotesi di cui sopra, i soci Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Unindustria Bologna hanno diritto di recedere dalla società, qualora i rispettivi organi di governo deliberino in tal senso in base ad una diversa valutazione delle motivazioni legittimanti la partecipazione. Tale diritto può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.</p> <p>10.3. Nelle ipotesi di cui al comma 10.1., il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R., una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci o dalla data in cui ha avuto notizia del fatto che legittima il recesso.</p>	<p>Art. 10) RECESSO DEL SOCIO</p> <p>Invariato</p> <p>10.2. Indipendentemente dalle ipotesi di cui sopra, i soci Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro hanno diritto di recedere dalla società, qualora i rispettivi organi di governo deliberino in tal senso in base ad una diversa valutazione delle motivazioni legittimanti la partecipazione. Tale diritto può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.</p> <p>10.3. Nelle ipotesi di cui al comma 10.1., il socio che intende recedere dalla società deve inviare, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, una dichiarazione scritta entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci o dalla data in cui ha avuto notizia del</p>

<p>10.4. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo il preavviso di cui al punto 10.2.</p> <p>10.5. Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.</p> <p>10.6. Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 15 (quindici) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. spedita alla società, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ai sensi di legge, o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.</p>	<p>fatto che legittima il recesso.</p> <p style="text-align: center;">Invariati</p>
<p>Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>11.1. Il socio può essere escluso dalla società:</p> <p>a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;</p> <p>b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;</p> <p>c) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci; non è da considerarsi attività concorrente la possibilità che il socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nei territori in cui ha attivato altre sedi didattiche, replichi il modello organizzativo e/o la struttura societaria di AlmaCube attivando nuovi incubatori attraverso specifiche convenzioni con attori locali;</p> <p>d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;</p> <p>e) qualora scompaia ex art. 48 c.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;</p> <p>f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.</p>	<p>Art. 11) ESCLUSIONE DEL SOCIO</p> <p>11.1 Il socio può essere escluso dalla società:</p> <p>a) qualora venga dichiarato interdetto, inabilitato o soggetto ad amministrazione di sostegno;</p> <p>b) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;</p> <p>c) nell'ipotesi in cui eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, nel territorio emiliano-romagnolo, salvo il consenso scritto degli altri soci; non è da considerarsi attività concorrente la possibilità che il socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna costituisca/identifichi un soggetto giuridico controllato per detenere le partecipazioni nelle società spin off e attivi collaborazioni con incubatori o altri soggetti che si occupano di accelerazione di impresa attraverso specifiche convenzioni al fine di supportare la crescita delle iniziative imprenditoriali promosse dall'Università;</p> <p>d) qualora subisca condanna passata in giudicato ad una pena detentiva non inferiore a tre anni;</p> <p>e) qualora scompaia ex art. 48 c.c. o sia dichiarato assente ex artt. 49 e ss. c.c.;</p> <p>f) qualora non eserciti per almeno due anni consecutivi alcun diritto sociale ad esso spettante dovendosi il relativo termine computare secondo il calendario comune, comprendendo tuttavia nel periodo almeno due decisioni dei soci di approvazione del bilancio sociale di esercizio.</p>

<p>11.2. L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita deliberazione da adottarsi ai sensi di legge. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.</p> <p>11.3. La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente. Qualora ciò non avvenga, si procederà al rimborso ai sensi di legge.</p> <p>11.4. In ogni caso, l'adozione della decisione di esclusione comporta decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.</p>	<p>Invariati</p>
<p>TITOLO III DECISIONI DEI SOCI</p>	<p>TITOLO III DECISIONI DEI SOCI</p>
<p>Art. 12) DECISIONI DEI SOCI</p> <p>12.1. I soci decidono sugli argomenti che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza.</p> <p>12.2. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>12.3. Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro delle imprese, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.</p> <p>12.4. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p>13.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.</p> <p>13.2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.</p> <p>13.3. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di</p>	<p>Art. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p> <p>13.2. La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci 48 (quarantotto) ore prima dell'adunanza.</p> <p style="text-align: center;">Invariato</p>

<p>intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.</p> <p>13.4. Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.</p> <p>13.5. L'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; l'astensione del socio al voto importa diminuzione del quoziente deliberativo dell'assemblea.</p> <p>13.6. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.</p> <p>13.7. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.</p> <p>13.8. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o sindaco unico/revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o sindaco unico/revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.</p>	<p>Invariati</p>
<p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI</p>	<p>TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI</p>
<p>Art. 14) AMMINISTRAZIONE</p> <p>14.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.</p> <p>14.2. La nomina degli amministratori è riservata ai soci Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Unindustria Bologna in conformità ai diritti particolari di tali soci di cui ai precedenti articoli 7.2. e 7.3.</p> <p>14.3. Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica per la durata di tre esercizi o a tempo indeterminato, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina. Gli amministratori riservati alla nomina esclusiva del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna decadono dalla carica al momento della cessazione dalla carica del Rettore che li ha nominati.</p>	<p>Art. 14) AMMINISTRAZIONE</p> <p>14.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.</p> <p>14.2. La nomina degli amministratori è riservata ai soci Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e Confindustria Emilia Area Centro, in conformità ai diritti particolari di tali soci di cui al precedente articolo 7.</p> <p>14.3. Gli amministratori, che potranno essere soci o non soci, restano in carica per la durata di tre esercizi. L'amministratore riservato alla nomina esclusiva del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, decade dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno di cessazione della carica del Rettore.</p>

<p>14.4. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.</p> <p>14.5. L'organo amministrativo è collegialmente investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge.</p> <p>14.6. Ciascun amministratore o rappresentante può rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione con raccomandata a.r. spedita a ciascuno dei soci. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno degli altri soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.</p> <p>14.7. Ciascun amministratore o rappresentante cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca, debitamente trascritta nell'apposito libro, è stata notificata, mediante raccomandata a.r. oppure a mano, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.</p>	<p>Ogni volta che un amministratore si dimetta, sia revocato, decada o cessi dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del suo mandato, un amministratore designato con le stesse modalità dell'amministratore decaduto sarà nominato al suo posto.</p> <p style="text-align: center;">Invariati</p> <p>14.6. Ciascun amministratore o rappresentante può rinunciare in ogni momento alla propria carica mediante comunicazione con raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica certificata o con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inoltrata a ciascuno dei soci. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori e dei rappresentanti. In caso contrario, essa ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo amministratore o rappresentante in sostituzione del rinunciante, a meno che, restando in carica almeno un altro amministratore o rappresentante, la rinuncia stessa sia accettata per iscritto da parte di ciascuno degli altri soci; in quest'ultimo caso, la comunicazione all'amministratore rinunciante dell'ultima accettazione comporta l'immediata cessazione della carica da parte del medesimo.</p> <p>14.7. Ciascun amministratore o rappresentante cessa inoltre dalla carica per scadenza dell'eventuale termine stabilito nell'atto di nomina, per morte, per verificarsi di situazioni che importano ineleggibilità o incompatibilità con la carica e per revoca, anche senza giusta causa, mediante decisione dei soci. In quest'ultimo caso, la cessazione si verifica quando la decisione di revoca, debitamente trascritta nell'apposito libro, è stata notificata, mediante raccomandata a.r., posta elettronica certificata o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'amministratore o rappresentante revocato. La revoca in assenza di giusta causa non comporta alcun diritto al risarcimento dei danni.</p>
---	---

<p>Art. 15) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>15.1. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.</p> <p>15.2. L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.</p> <p>15.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.</p> <p>15.4. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.</p> <p>15.5. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione delega stabilmente i propri poteri inerenti alla gestione ordinaria a uno dei due consiglieri nominati dal socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e può altresì delegare con la maggioranza di 4/5 dei suoi componenti, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da cinque componenti, ovvero all'unanimità, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre componenti, alcuni dei propri ulteriori poteri all'amministratore delegato ovvero ad uno o più dei propri altri membri. E' salva in ogni caso la facoltà di revoca, da parte dell'organo amministrativo, delle deleghe come sopra conferite.</p>	<p>Art. 15) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">Invariati</p> <p>15.4. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire tramite lettera raccomandata, e-mail o posta elettronica certificata o altri mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dai presenti patti sociali.</p> <p>15.5. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione delega stabilmente i propri poteri inerenti alla gestione ordinaria al consigliere del socio Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e può altresì delegare all'unanimità alcuni dei propri ulteriori poteri ad uno o più dei propri altri membri. E' salva in ogni caso la facoltà di revoca, da parte dell'organo amministrativo, delle deleghe come sopra conferite.</p>
<p>Art. 16) RAPPRESENTANZA SOCIALE</p> <p>16.1. La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente, se nominato.</p> <p>16.2. L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.</p> <p>16.3. La rappresentanza compete inoltre ai consiglieri delegati, nei limiti della delega attribuita.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

<p>Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>17.1 Nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, cod. civ., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>17.2 Il sindaco è nominato ai sensi dell'art. 7.2. che precede e resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.</p> <p>La cessazione per scadenza del termine del sindaco ha effetto nel momento in cui esso è sostituito.</p> <p>Il sindaco è in ogni caso rieleggibile. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.</p> <p>17.3 Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.</p> <p>17.4 Il sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis cod. civ. ed esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.</p> <p>17.5 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 cod. civ..</p> <p>17.6 Si applica altresì, in ogni caso, l'obbligo di tenuta del libro di cui all'art. 2478 n. 4 cod. civ.</p> <p>17.7 Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci.</p>	<p>Art. 17) ORGANO DI CONTROLLO</p> <p>17.1 Nei casi previsti dall'art. 2477 cod. civ., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p style="text-align: center;">Invariati</p>
<p>Art. 18) DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI</p> <p>18.1. Ferma la competenza dell'assemblea dei soci, sono attribuite alla competenza degli amministratori:</p> <p>a) la facoltà di aumentare il capitale mediante nuovi conferimenti in denaro, in modo scindibile o inscindibile, o mediante passaggio di riserve a capitale, in unica soluzione e fino all'importo massimo del quintuplo del capitale sociale sottoscritto;</p> <p>b) la facoltà di ridurre il capitale sociale per perdite di oltre un terzo quando questo non si riduca al di sotto del minimo legale;</p> <p>c) la facoltà di deliberare in ordine alla fusione e alla scissione della società nei soli casi previsti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>

<p>Art. 19) CONTROLLO DEI SOCI</p> <p>19.1. I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.</p> <p>19.2. Essi potranno altresì, una volta ogni semestre, consultare anche tramite professionisti di loro fiducia, purchè iscritti all'albo degli avvocati o dei ragionieri e dottori commercialisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. A tal fine, dovranno indirizzare richieste scritte all'organo amministrativo indicando - ove si avvalgano di professionisti - il nominativo dei professionisti per i quali si chiede l'accesso agli uffici della società; data e orario dell'accesso dovranno essere concordati con la società con un preavviso di quindici giorni. Nell'ipotesi di richiesta di notizie da rendersi per iscritto, l'organo amministrativo è obbligato a formulare la risposta, sempre scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta salvi i casi di forza maggiore.</p> <p>19.3. La facoltà di ispezione è sospesa durante tutto il periodo in cui l'organo amministrativo deve predisporre il bilancio.</p> <p>19.4. Tanto le richieste che le relative risposte verranno custodite a cura dell'organo amministrativo e verranno trasmesse in copia al collegio sindacale o sindaco unico/revisore – se nominati.</p> <p>19.5. I soci non potranno divulgare le notizie e le informazioni ottenute nell'esercizio dei diritti di controllo, se non all'esclusivo fine della tutela dei loro diritti e di quelli della società in sede di ricorso alla magistratura civile e penale od all'arbitro nominato in forza della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto. I soci si assumono la responsabilità anche dell'operato dei professionisti da loro incaricati limitatamente al rispetto dell'obbligo di riservatezza).</p> <p>19.6. Sarà facoltà dell'organo amministrativo far partecipare alle predette ispezioni un membro del collegio sindacale o sindaco unico/revisore ovvero un professionista di propria fiducia.</p>	<p>Invariato</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V BILANCIO E UTILI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V BILANCIO E UTILI</p>
<p>Art. 20) BILANCIO</p> <p>20.1. Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.</p> <p>20.2. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.</p> <p>20.3. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, il bilancio può essere presentato ai</p>	<p>Invariato</p>

<p>soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	
<p>Art. 21) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 21.1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono destinati come segue: a) quanto al 90% tramite destinazione ad un apposito fondo di riserva straordinaria; b) il rimanente ai soci salvo che gli stessi non deliberino all'unanimità di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.</p> <p>21.2. Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.</p>	<p>Art. 21) DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E RISERVE VINCOLATE 21.1. Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino al limite di legge, vengono destinati come segue: a) quanto al 90% tramite destinazione ad un apposito fondo di riserva straordinaria; b) il rimanente ai soci salvo che gli stessi non deliberino all'unanimità di rinviarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.</p> <p>21.2. Gli utili saranno distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>21.3 Le plusvalenze, utili o altri ricavi derivanti dalla gestione e dismissione delle quote di partecipazione nelle società spin off saranno allocate a riserva vincolata e destinate ad operazioni di investimento a favore dello sviluppo di innovazioni e servizi di supporto alla crescita di progetti e spin off dell'Università di Bologna secondo un piano definito in specifici accordi.</p> <p>Tali riserve non potranno essere distribuite tra i soci durante la vita della società né a seguito dello scioglimento.</p>
<p>TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>	<p>TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</p>
<p>Art. 22) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE 22.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. 22.2. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori. 22.3. Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i soci decidono in materia di: a) numero dei liquidatori e regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b) nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; c) criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi, ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Art. 23) REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE 23.1. La società, previa eliminazione della causa di scioglimento, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea adottata con le maggioranze richieste per le modificazioni dei presenti patti sociali. 23.2. In caso di revoca dello stato di liquidazione, al socio che non ha consentito alla decisione spetta il diritto di recesso. 23.3. La deliberazione che revoca lo stato di liquidazione ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso.</p>	<p>Invariato</p>
<p>TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 24.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno preliminarmente oggetto di tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata a.r di avviso della procedura di conciliazione del citato regolamento, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna. 24.2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o sindaco unico/revisore ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e l'accettazione dell'incarico rende vincolanti anche per costoro le disposizioni della presente.</p>	<p>Art. 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 24.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e con esclusione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno preliminarmente oggetto di tentativo di conciliazione secondo le normative vigenti. Ogni controversia non definita nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della raccomandata a.r di avviso della procedura di conciliazione del citato regolamento, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.</p> <p>Invariato</p>
<p>Art. 25) RECAPITO DEI SOCI PER I RAPPORTI SOCIALI 25.1. Ai fini dei presenti patti sociali, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. 25.2. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.</p>	<p>Invariato</p>

<p>Art. 26) RINVIO 26.1. Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.”</p>	<p>Invariato</p>
---	------------------